

REGOLAMENTO DI ASSEMBLEE

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria.
- 2. Il presente regolamento approvato dall'assemblea dei soci del 28 settembre 2001 trova applicazione nelle assemblee ordinarie e straordinarie. Esso è depositato presso la sede sociale a disposizione degli azionisti che ne facciano richiesta. Le modificazioni al presente regolamento sono approvate dall'assemblea ordinaria.

CAPO II COSTITUZIONE

Articolo 2

Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea

- 1. Possono intervenire in assemblea con diritto di parola e di voto quanti risultino averne titolo ai sensi della legislazione vigente e di statuto, ovvero i loro delegati e rappresentanti.
- 2. Possono partecipare all'assemblea dirigenti o dipendenti della società o delle società del gruppo e altri la cui partecipazione sia ritenuta utile dalla società in relazione agli argomenti da trattare.
- 3. Possono assistere all'assemblea, con il consenso del Presidente, professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati.
- 4. Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'assemblea della partecipazione dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo.



Articolo 3

Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ed accesso ai locali della riunione

- 1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione almeno 45 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
- 2. Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea devono esibire al personale incaricato dalla società, all'ingrasso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale e la certificazione indicata nell'avviso di convocazione. Il personale incaricato dalla società rilascia apposito documento da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari.
- 3. Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in assemblea, i soci possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla segreteria societaria, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.
- 4. Salvo diversa decisione del Presidente dell'assemblea, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

Articolo 4

Costituzione dell'assemblea ed apertura dei lavori

- 1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona indicata dallo Statuto.
- 2. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio. Il Presidente può richiedere l'assistenza del segretario anche nel caso in cui la redazione del verbale sia affidata ad un notaio. Il segretario ed il notaio possono farsi assistere da persona di propria fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.
- 3. Il Presidente può farsi assistere da soggetti autorizzati a partecipare all'assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.
- 4. Il Presidente può farsi assistere da esperti esterni appositamente invitati.
- 5. Il Presidente, anche avvalendosi di personale qualificato della Società, accerta la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea e anche su segnalazione del personale incaricato, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento.
- 6. Il Presidente comunica il numero degli azionisti e degli altri titolari di diritto di voto presenti, indicando altresì la quota di capitale rappresentata dai predetti soggetti. Il



Presidente, accertato che l'assemblea è regolarmente costituita dichiara aperti i lavori assembleari.

7. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea, il Presidente ne dà comunicazione e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

CAPO III DISCUSSIONE

Articolo 5

Ordine del Giorno

1. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del presente regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente, sempre che l'assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.

Articolo 6

Interventi e repliche

- 1. Il Presidente dell'assemblea regola la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci e a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo.
- 2. I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni. I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono altresì formulare proposte. La richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa.
- 3. Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta di intervento, l'ordine degli interventi ed il termine massimo di ciascun intervento tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno.
- 4. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del presente regolamento, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento.
- 5. Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica.
- 6. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché del numero dei richiedenti la parola, predetermina la durata degli interventi e delle repliche al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri



lavori in un'unica riunione. Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento o della replica, il Presidente invita l'oratore a concludere.

7. Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Articolo 7

Sospensione

1. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.

Articolo 8

Poteri del Presidente

- 1. Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente può togliere la parola qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà e continui a parlare trascorso il termine massimo di intervento predeterminato dal Presidente.
- 2. Il Presidente può togliere la parola, previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervenuto all'argomento posto in discussione.
- 3. Il Presidente può togliere la parola in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti all'argomento o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza ed al disordine.
- 4. Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'assemblea, il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza del regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.

CAPO IV

VOTAZIONE

Articolo 9

Operazioni preliminari

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'assemblea gli esclusi a norma dell'articolo 8 del presente regolamento. I provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 4, possono essere adottati, ove ne ricorrano i presupposti, anche durante la fase di votazione, con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali sono assunti.



2. Il Presidente può disporre, prima dell'apertura della discussione, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 10

Votazione

- 1. Il Presidente stabilisce, prima dell'apertura della discussione, le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto ai fini dell'ordinato svolgimento delle votazioni.
- 2. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara all'assemblea i risultati delle votazioni.

CAPO V

CHIUSURA

Articolo 11

Chiusura dei lavori

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

1. Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.